



Corte I
A-3908/2020

Sentenza d'inammissibilità del 21 giugno 2022

Composizione

Giudice Annie Rochat Pauchard, giudice unica,
Sara Pifferi, cancelliera.

Parti

1. **A.** _____,
2. **B.** _____,
3. **C.** _____,
4. **D.** _____,
tutti patrocinati dall'avv. E. _____,
ricorrenti,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale SEI,
Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

assistenza amministrativa (CDI CH-IT).

Ritenuto in fatto:

che, con decisione finale del 6 luglio 2020, l'Amministrazione federale delle contribuzioni, Servizio per lo scambio d'informazione in materia fiscale (di seguito: AFC o autorità inferiore), ha accolto la domanda di assistenza amministrativa del 23 novembre 2018 inoltrata ai sensi dell'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI CH-IT, RS 0.672.945.41) dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Cooperazione Internazionale, autorità richiedente italiana, per quanto concerne i signori A._____, B._____, C._____ e D._____;

che, avverso la predetta decisione, i signori A._____, B._____, C._____ e D._____ (di seguito: ricorrenti) – per il tramite del loro patrocinatore – hanno inoltrato ricorso 3 agosto 2020 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale);

che, con avviso di ricevimento del 5 agosto 2020, il Tribunale ha confermato di aver ricevuto il predetto ricorso;

che, con scritto 4 marzo 2022, il Tribunale, ha impartito ai ricorrenti un termine per indicare per iscritto se gli stessi, alla luce della sentenza di principio del Tribunale federale 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, desideravano o meno mantenere il loro ricorso;

che, in tale scritto, il Tribunale ha avvisato i ricorrenti che, in caso di mancata presa di posizione nel termine impartito, lo stesso sarebbe partito dal presupposto ch'essi desiderano mantenere il loro ricorso e avrebbe dunque chiesto loro un anticipo equivalente alle presunte spese processuali;

che, nel termine impartito, i ricorrenti non hanno ritirato il loro ricorso;

che, con decisione incidentale dell'11 aprile 2022, il Tribunale ha dunque invitato i ricorrenti a versare in solido, entro e non oltre il 2 maggio 2022 un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di 5'000 franchi, con la comminatoria che, in caso di mancato pagamento, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile e le spese processuali poste a loro carico;

che l'anticipo spese non è stato versato nel termine impartito;

che il 10 maggio 2022 il patrocinatore dei ricorrenti – e meglio, il Mlaw F._____ per suo conto – ha contattato telefonicamente il Tribunale,

indicando di aver inviato il 15 aprile 2022 una domanda di proroga del termine di pagamento dell'anticipo spese di 30 giorni e di non aver tuttavia ricevuto alcuna risposta;

che, su richiesta telefonica del Tribunale, con e-mail 10 maggio 2022, il Mlaw F._____ ha trasmesso una copia della lettera 15 aprile 2022, indicando che tale lettera « [...] è stata imbustata e spedita per posta A il medesimo giorno. Essendo in possesso della copia cartacea della lettera, siamo sicuri di averla inviata per posta [...] »; ch'esso ha precisato di non aver « [...] però più trovato nel nostro dossier il relativo rapporto fax. Purtroppo la redattrice della lettera in questione, nostra apprendista, non è più sicura se l'ha poi effettivamente anticipata per fax. Ella ricorda soltanto di averla redatta, fatta firmare dall'avvocato, imbustata e imbucata [...] »; ch'esso ha poi prodotto come secondo documento « [...] la conferma della data in cui è stata creata in word la lettera di proroga; da essa risulta che la nostra lettera è stata creata in Word in WinJur il 15 aprile 2022 [...] »;

che, dalle verifiche interne effettuate presso la cancelleria centrale e la cancelleria della Corte I, il Tribunale ha potuto appurare che per il presente incarto nessuna lettera datata 15 aprile 2022 è stata invero anticipata via fax, né il 15 aprile 2022, né ad una data ulteriore;

che, di fatto, al Tribunale risulta unicamente l'invio di un fax in data 28 aprile 2022 concernente un altro incarto (A-328/2022);

che non è stato neppure possibile ritrovare la traccia di detta lettera presso il Tribunale;

che, con ordinanza 19 maggio 2022, il Tribunale – in assenza della prova circa la notifica della predetta richiesta di proroga – ha impartito ai ricorrenti un termine scadente il 9 giugno 2022 per prendere formalmente posizione al riguardo, nonché per produrre ogni mezzo di prova, con la comminatoria che in caso di mancata comprova di detta notifica, lo stesso sarebbe partito dal presupposto che il termine di pagamento è scaduto, sicché non sarebbe entrato nel merito del ricorso, poiché inammissibile;

che, con scritto 9 giugno 2022, l'avv. G._____ – subentrato all'avv. E._____, precedente patrocinatore dei ricorrenti – ha prodotto, a comprova della notifica tempestiva della lettera 15 aprile 2022, la dichiarazione della signora H._____ relativa all'invio (apprendista che si sarebbe occupata di detto invio; doc. P) e la dichiarazione del Dr. I._____ circa

la creazione della predetta lettera (Direttore della L. _____; doc. Q), di cui ha chiesto l'audizione in qualità di testimoni;

che, nel contempo, esso ha presentato una domanda di restituzione del termine di pagamento dell'anticipo spese, adducendo che nel periodo dicembre 2021-maggio 2022 l'avv. E. _____ sarebbe, senza sua colpa, «[...] *stato confrontato con una situazione personale legata ad aspetti personali e professionali, alcuni dei quali con radici nel passato, in particolare psichiatrica-psicologica, che ha compromesso la [sua] capacità di gestire e controllare la procedura in oggetto [...]* », così come attestato dalla dichiarazione della signora M. _____ (coach personale; doc. R) e che tale situazione sarebbe tutt'ora presente, ragione per cui, l'avv. G. _____ avrebbe ripreso il mandato;

ch'esso, per quanto il Tribunale dovesse ritenerlo necessario, ha postulato l'audizione della signora M. _____, in subordine l'allestimento di una perizia sullo stato psico-fisico dell'avv. E. _____ nel periodo aprile 2021-maggio 2022, riservandosi il diritto di produrre un'attestazione del suo psichiatra;

e considerato in diritto:

1.

che, giusta l'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAf, RS 173.32), il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 171.021), riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAf;

che sono considerate autorità inferiori quelle di cui all'art. 33 LTAf;

che, in particolare, le decisioni finali ex art. 17 della legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF, RS 651.1) emanate dall'AFC nell'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale ai sensi di una convenzione di doppia imposizione (in concreto: CDI CH-IT) sono impugnabili dinanzi al Tribunale (cfr. art. 19 cpv. 1 LAAF; art. 19 cpv. 5 LAAF in combinato disposto con gli artt. 31-33 LTAf);

che la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA, in quanto la LTAf non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAf);

che il Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza;

che il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF);

2.

che, nel caso in disamina, il Tribunale deve esaminare d'ufficio l'ammissibilità del ricorso, tenuto conto delle circostanze particolari sollevate dai ricorrenti in merito al mancato pagamento dell'anticipo spese nel termine impartito loro con decisione incidentale dell'11 aprile 2022;

2.1 che, ciò posto, si tratta innanzitutto di stabilire se vi sono sufficienti elementi per considerare come tempestiva la domanda di proroga del termine di pagamento dell'anticipo spese di cui alla lettera 15 aprile 2022;

2.1.1 che, in virtù dell'art. 63 cpv. 4 PA, il Tribunale esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, quale condizione preliminare all'entrata nel merito del ricorso;

che, a tal fine, il giudice dell'istruzione impartisce al ricorrente un congruo termine per il pagamento del predetto anticipo, con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito del ricorso, dichiarandolo inammissibile;

che il termine per il pagamento dell'anticipo spese è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità (cfr. art. 21 cpv. 3 PA);

che il termine di pagamento può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza (cfr. art. 22 cpv. 1 PA);

che, per essere considerata tempestiva, la richiesta scritta di proroga del termine di pagamento deve essere consegnata al Tribunale, oppure al suo indirizzo, a un ufficio postale o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (cfr. art. 21 cpv. 1 PA);

che, l'onere della prova circa la tempestività dell'invio degli scritti indirizzati al Tribunale e la data in cui è avvenuto incombe di massima alla parte ricorrente e al suo patrocinatore (cfr. art. 8 CC; DTF 139 V 176 consid. 5.2; sentenza del TF 2C_704/2014 del 10 febbraio 2015 consid. 3.4 con rinvii; PATRICIA EGLI, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2^a ed. 2016 [di seguito: Praxiskommentar], n. 13 ad art. 21 PA; URS PETER CAVELTI, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG-Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar,

2^a ed. 2019 [di seguito: VwVG-Kommentar], n. 13 ad art. 21 PA; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2^a ed. 2013, n. 2.132);

che il timbro postale costituisce la prova dell'avvenuto invio (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.132);

che la parte ricorrente ha il diritto di confutare la presunzione di un invio tardivo basata sul timbro postale con tutte le prove idonee, in particolare anche con testimoni (cfr. DTF 124 V 372 consid. 3b);

che ciò presuppone tuttavia che l'invio sia pervenuto al Tribunale;

che l'invio per posta semplice (Posta A) non costituisce prova della notifica o della data di notifica, quand'anche la persona che l'ha effettuato possa attestare di averlo depositato personalmente presso l'ufficio postale (cfr. DTF 142 III 369 consid. 4.1; 137 III 208 consid. 3.1.2; YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 1260 con rinvii);

che, in presenza di un invio per Posta A, il tracciamento di tale invio risulta impossibile (cfr. DONZALLAZ, op. cit., n. 1260);

che, peraltro, l'orario memorizzato nel computer di una parte, relativo al salvataggio o alla stampa di un file, non fornisce la prova dell'invio tempestivo (cfr. sentenza del TF 2C_227/2012 e 2C_228/2012 del 25 aprile 2012 consid. 2.2; CAVELTI, VwVG-Kommentar, n. 13 ad art. 21 PA; EGLI, Praxiskommentar, n. 15 ad art. 21 PA);

2.1.3 che, come già anticipato, dalle verifiche interne effettuate presso la cancelleria centrale e la cancelleria della Corte I, il Tribunale ha potuto appurare che per il presente incarto nessuna lettera datata 15 aprile 2022 – contenente una domanda di proroga del termine di pagamento dell'anticipo spese – gli è stata anticipata via fax, rispettivamente che non vi è traccia della ricezione dell'invio di detta lettera;

che, in presenza di un asserito invio per Posta A, il tracciamento di tale invio risulta impossibile, sicché il Tribunale – oltre alle verifiche già effettuate internamente – non è in grado di verificare ulteriormente la veridicità delle allegazioni dei ricorrenti e del loro patrocinatore;

che, in presenza di una richiesta di pagamento di un anticipo spese, il cui mancato pagamento comporta la non entrata in materia del ricorso, ci si può aspettare da un avvocato che lo stesso non si limiti a trasmettere una

domanda di proroga del termine di pagamento, ma si mostri attivo e contatti tempestivamente – ovvero prima dello scadere del termine – il Tribunale per chiedere raggugli, specialmente in assenza di una risposta;

che, nello specifico, il patrocinatore dei ricorrenti – e meglio il Mlaw F. _____ per suo conto – si è manifestato soltanto il 10 maggio 2022 per chiedere raggugli circa l'asserita domanda di proroga del termine di pagamento, ovvero allorquando detto termine era già scaduto da ben otto giorni;

che, tale modo di procedere, non è qui scusabile;

che le dichiarazioni scritte prodotte dai ricorrenti non sono idonee a provare l'invio tempestivo della domanda di proroga del termine di pagamento;

che la mera dichiarazione della signora H. _____ (apprendista) di cui al doc. P, secondo cui essa sarebbe sicura di aver imbustato e spedito la lettera 15 aprile 2022 per Posta A, non è infatti sufficiente a comprovare l'invio tempestivo di detta lettera (cfr. consid. 2.1.2 del presente giudizio), soprattutto nel caso concreto, ove il Tribunale non ha ricevuto detta lettera;

che neppure la dichiarazione del Dr. I. _____ di cui al doc. Q e i relativi allegati sono qui di aiuto, dal momento che l'orario relativo al salvataggio o alla creazione di un file sul computer non fornisce ancora la prova dell'invio tempestivo della lettera (cfr. consid. 2.1.2 del presente giudizio);

che, in tale contesto, nulla muterebbe al riguardo, quand'anche si dovesse procedere all'audizione testimoniale di dette persone, le stesse non potendo provare in alcun modo l'invio tempestivo della lettera 15 aprile 2022;

che non vi è dunque motivo per procedere all'auspicata audizione testimoniale (cfr. circa l'apprezzamento anticipato delle prove, [tra le tante] sentenza del TAF A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 3.1.2 con rinvii);

che i ricorrenti e il loro patrocinatore devono sopportare le conseguenze della scelta della modalità d'invio mediante posta semplice della domanda di proroga del termine di pagamento, non permettente di tracciare detto invio alla stregua invece di un invio raccomandato o per Posta A Plus;

che gli atti intrapresi da un avvocato e/o dalla sua cancelleria sono infatti imputabili ai suoi clienti e dunque ai qui ricorrenti (cfr. DTF 143 I 284 consid. 1.3; 114 Ib 67 consid. 2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.144; CAVELTI, VwVG-Kommentar, n. 13 ad art. 21 PA);

che l'avvocato è responsabile per gli atti intrapresi dalla sua cancelleria ed è tenuto ad organizzarla in maniera tale che la stessa possa rispettare i termini anche in sua assenza (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.145 con rinvii);

che la domanda di proroga del termine di pagamento dell'anticipo spese di cui alla lettera 15 aprile 2022 non può dunque essere considerata come tempestiva, sicché si deve considerare che il termine di pagamento dell'anticipo spese è scaduto in data 2 maggio 2022;

2.2 che, poiché la predetta domanda di proroga del termine di pagamento dell'anticipo spese risulta tardiva, si tratta ora di stabilire se vi sono nondimeno motivi validi per concedere ai ricorrenti la sua restituzione;

2.2.1 che, giusta l'art. 24 cpv. 1 PA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso;

che le tre predette condizioni devono essere adempiute cumulativamente;

che il deposito della domanda di restituzione del termine di pagamento dell'anticipo spese e il suo versamento entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento costituiscono delle condizioni di ricevibilità (cfr. sentenze del TAF A-1743/2022 del 4 maggio 2022; A-1328/2018 del 18 aprile 2018 consid. 1.1.3);

che l'inosservanza è scusabile, allorquando non può essere rimproverata alcuna negligenza al richiedente o al suo rappresentante e nel contempo sussiste un motivo oggettivo, ovvero un motivo sul quale non si ha alcuna influenza (cfr. DTF 143 I 284 consid. 1.3; sentenza del TF 6B_110/2016 del 27 luglio 2016 consid. 2.2; sentenze del TAF A-3812/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 5.2; A-355/2018 del 28 ottobre 2019 consid. 7.2);

che ciò avviene, ad esempio, se l'inadempienza è dovuta a una calamità naturale, a obblighi militari o a una grave malattia improvvisa (impossibilità oggettiva), o se l'omissione è frutto di un errore non colposo (impossibilità soggettiva), ma non se il richiedente non ha rispettato il termine a causa di un sovraccarico di lavoro, di una mancanza di organizzazione o di un'assenza per ferie (cfr. sentenza TF 2C_699/2012 del 22 ottobre 2012 consid. 3.2; sentenze del TAF A-3812/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 5.2;

A-355/2018 del 28 ottobre 2019 consid. 7.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.140-2.141);

che, secondo la giurisprudenza anche nel contesto di una richiesta di restituzione del termine, a parte i casi di errore grave dell'avvocato, in particolare nel caso di una difesa obbligatoria, la colpa dell'avvocato è imputabile al suo cliente; che spetta al rappresentante professionista organizzarsi in modo tale da poter rispettare un termine indipendentemente da qualsiasi impedimento da parte sua; che, in generale, una carenza nell'organizzazione interna dell'avvocato (problemi informatici, personale ausiliario incaricato del ricorso, assenza del rappresentante principale) non costituisce un impedimento non colposo che giustifichi la restituzione del termine (cfr. DTF 143 I 284 consid. 1.3 con rinvii; sentenze del TAF A-3812/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 5.2; A-355/2018 del 28 ottobre 2019 consid. 7.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.144-2.1445);

che la giurisprudenza è molto restrittiva per quanto riguarda la restituzione del termine (cfr. DTF 125 V 262 consid. 5d; 124 II 358 consid. 2; sentenze del TAF A-3812/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 5.2; A-355/2018 del 28 ottobre 2019 consid. 7.2);

che, inoltre, l'autorità non dispone di un margine di apprezzamento nell'applicazione dell'art. 24 cpv. 1 PA, nel senso che, se non vi sono motivi validi per la restituzione, deve respingere la domanda (cfr. sentenze del TAF A-3812/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 5.2 con rinvii; A-355/2018 del 28 ottobre 2019 consid. 7.2).

2.2.2 che, come già anticipato, nel caso in disamina l'avv. G. _____ che ha ripreso l'incarto ha invocato quale motivo di restituzione del termine lo stato psico-fisico dell'avv. E. _____ che avrebbe impedito a quest'ultimo di occuparsi adeguatamente dell'incarto e/o di chiedere aiuto ai propri collaboratori, rispettivamente d'istruirli circa la domanda di proroga del termine di pagamento e/o di verificare ch'essa fosse andata a buon fine;

che, a comprova di ciò, ha prodotto la dichiarazione della signora M. _____, postulando la sua audizione testimoniale e l'eventuale esperimento di una perizia psichiatrica dell'avv. E. _____;

che i motivi addotti dall'avv. G. _____ non sono tuttavia qui sufficienti a giustificare una restituzione del termine di pagamento dell'anticipo spese;

che dalle procure datate 20 dicembre 2019 agli atti (cfr. docc. A-D) risulta che i ricorrenti hanno conferito mandato di rappresentarli non solo all'avv. E. _____, ma anche ai collaboratori dell'omonimo studio legale;

che non solo l'avv. E. _____, ma anche gli altri collaboratori dello studio legale potevano dunque subentrare a quest'ultimo nella presente procedura di ricorso e intraprendere gli atti necessari a difendere adeguatamente gli interessi dei ricorrenti;

che spettava in ogni caso all'avv. E. _____ organizzare ed istruire la propria cancelleria in tal modo ch'essa potesse rispettare i termini anche in tale situazione, ciò ben prima dell'insorgere dell'asserito impedimento psico-fisico nel mese di dicembre 2021 (cfr. consid. 2.2.1 del presente giudizio);

ch'esso è in ogni caso responsabile degli atti intrapresi dalla cancelleria, dai suoi collaboratori e dall'apprendista che si sarebbe occupata dell'invio della lettera 15 aprile 2022 (cfr. consid. 2.2.1 del presente giudizio);

che, peraltro, per un altro incarto (A-328/2022) pendente dinanzi al Tribunale, risulta che l'avv. E. _____ – o perlomeno la sua cancelleria per suo conto – è stato invece in grado di mandare una domanda di proroga del termine nel mese di aprile 2022;

che dalla dichiarazione della signora M. _____ – che indica essere coach personale dell'avvocato, ma che non dimostra né asserisce di possedere competenze mediche e/o psichiatriche tali da attestare il suo stato di salute – di cui al doc. R sullo stato psico-fisico dell'avv. E. _____ non risulta ch'esso abbia smesso di lavorare a seguito dell'insorgere di tale situazione;

che l'audizione testimoniale della signora M. _____ o l'esperimento di una perizia psichiatrica dell'avv. E. _____ – quand'anche dovessero confermare la situazione spico-fisica descritta dall'avv. G. _____ – nulla muterebbero al riguardo, lo stesso rimanendo comunque responsabile del buon adempimento del mandato di rappresentanza dei qui ricorrenti;

che non vi è dunque motivo per procedere all'auspicata audizione testimoniale e all'auspicata perizia psichiatrica (cfr. circa l'apprezzamento anticipato delle prove, [tra le tante] sentenza del TAF A-1730/2021 del 7 marzo 2022 consid. 3.1.2 con rinvii);

che, di fatto, non vi sono sufficienti elementi per ritenere l'impedimento dell'avv. E. _____ come oggettivamente scusabile ex art. 24 cpv. 1 PA;

che, in definitiva, la richiesta di restituzione del termine di pagamento dell'anticipo spese non può che essere qui respinta;

3.

che, alla luce dei considerandi che precedono, tenuto conto del mancato pagamento dell'anticipo spese richiesto nel termine impartito – e dell'assenza dei presupposti per la proroga del termine di pagamento, rispettivamente per la restituzione del predetto termine –, il ricorso va in definitiva qui dichiarato inammissibile;

che, giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili;

che, tenuto conto dell'esito della procedura, le spese processuali vanno addossate ai ricorrenti (cfr. art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]);

che, sulla base delle norme citate, ai ricorrenti si giustifica porre a carico l'importo di 300 franchi a titolo di spese processuali;

che non sussistono per contro i presupposti per la concessione di una indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 15 TS-TAF in combinato disposto con l'art. 5 TS-TAF).

(Il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese processuali, di 300 franchi, sono poste a carico dei ricorrenti.

Il suddetto importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale dopo la crescita in giudicato della presente decisione. Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla data della fattura. La polizza di versamento sarà inviata per posta separata.

3.

Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.

4.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti e all'autorità inferiore.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La giudice unica:

La cancelliera:

Annie Rochat Pauchard

Sara Pifferi

Rimedi giuridici:

Contro le decisioni nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: